



REGOLAMENTO

COMUNALE

SULLA PUBBLICITA'

E SULLE

PUBBLICHE

AFFISSIONI

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Artt. 2 e 3 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di NOCERA TERINESE, ai sensi dell'art. 2 del decreto, appartiene alla V[^] (quinta) classe.
2. Il Comune di Nocera Terinese, in relazione a rilevanti flussi turistici, applica, a seguito di apposito atto deliberativo, gli aumenti tariffari di cui all' art. 3, comma 6, del decreto, nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, di ogni anno.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO (Art. 25 D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

3. Nel caso in cui sia prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt. dal 26 al 35 del decreto.

5. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

CAPO II°
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE
AFFISSIONI
(Art. 3 D. Lgs. 507/93)

1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sul territorio del Comune, sono contenute nel Piano Generale degli impianti elaborato secondo i criteri e nei termini indicati nel successivo articolo 8 del presente Regolamento.

ART. 6
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(Art. 3 D. Lgs. 507/93)

1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati sul territorio del Comune, sono

contenute nel Piano Generale degli impianti elaborato secondo i criteri e nei termini indicati nel successivo articolo 8 del presente Regolamento.

ART. 7
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 4862 unità, registrata al 31.12.2011, non deve essere inferiore a mq. 60 corrispondenti a 12 mq. per ogni mille abitanti.

2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 400.

ART. 8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI
(Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. Il "Piano" dovrà prevedere la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, su tutto il territorio comunale.

2. La quantità e la distribuzione sul territorio comunale delle insegne, o di impianti simili atti ad individuare la sede di attività economiche, è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

3. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del Piano Generale sono i seguenti:

a) la scelta degli impianti e delle località dovrà tener conto della salvaguardia del territorio perseguita dall'Amministrazione Comunale.

b) il Piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il Piano dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché di concrete esigenze di sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del Piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al Regolamento di Polizia Municipale e traffico ed al Regolamento Edilizio Comunale.

4. Il predetto Piano Generale degli Impianti è approvato con successivo separato atto, non oltre centottanta giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

5. Non si rilasciano nuove autorizzazioni, alla installazione di impianti, finchè non è approvato il predetto Piano Generale.

6 Il Piano Generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 9

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie complessiva degli impianti, di cui al precedente art. 7, da destinare alle affissioni è ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.....20%

b) alle affissioni di natura commerciale65%

c) a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette15%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo un terzo degli spazi complessivamente destinati alle affissioni di natura istituzionale, di cui al precedente comma 1, lettera a), come previsti nel Piano Generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti, per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità prevista dal successivo comma 2, della tipologia e distribuzione sul territorio comunale stabiliti dal Piano Generale degli impianti.

2. Allo stesso soggetto privato non potrà essere concesso più del 50 per cento degli spazi destinati alle affissioni dirette.

3. Le modalità per l'installazione degli impianti, di cui ai precedenti commi sono quelle previste dall'art. 16 e seguenti del presente Regolamento.

4. I soggetti privati, di cui al precedente comma 1, assolvono il loro obbligo tributario, per l'esecuzione di affissioni dirette, mediante il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 11

SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. E' vietata l'affissione sugli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli relativi a cantieri edili, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il pagamento dell'imposte dovute.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (Art. 9, comma 7, D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione.

CAPO III°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 13

OGGETTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di

beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 14
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
(Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 15
SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);

b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);

c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);

d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

ART. 16
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E ADIBITI AD
AFFISSIONI DIRETTE - PROCEDURE
(Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere all'ente proprietario della strada (o all'ente di competenza ai sensi del codice della strada e del

relativo Regolamento di attuazione); nell'interno dei centri abitati la predetta competenza è del Comune.

L'autorizzazione comunale deve essere richiesta con le seguenti modalità:

a) domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;

b) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà o di competenza comunale.

2. La domanda sarà presentata all'Ufficio Urbanistica che provvederà all'esame ed ai successivi adempimenti; l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, tramite il predetto ufficio, nel rispetto del piano generale degli impianti, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4. Ai sensi dell'art. 2 della L. 7/8/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi, è fissato in trenta giorni, dalla presentazione della domanda.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine anzidetto è interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

5. Le autorizzazioni sono ,comunque, rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. Copia dell'autorizzazione rilasciata, dovrà essere trasmessa al Concessionario del servizio (o all'Ufficio Tributi comunale in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei relativi tributi.

8. Le installazioni pubblicitarie fisse, escluse le insegne e simili (cartelli e frecce indicatorie), non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a tre anni rinnovabili; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei centottanta giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione in corso.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI

1. L'effettuazione della pubblicità lungo strade di proprietà o di competenza comunale, o in vista di esse, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.

2. Delle autorizzazioni rilasciate è tenuto apposito registro contenente anche l'indicazione dei dati della domanda ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

3. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al Concessionario del servizio (o all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei relativi tributi.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere e simili, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui commi precedenti che non richiedono installazione di appositi mezzi o impianti, salvo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento.

5. Deve essere comunque data preventiva comunicazione in qualsiasi caso all'Ufficio di Polizia Municipale indicando, oltre ai dati identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'esatto periodo e il luogo di diffusione.

Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 19 del presente Regolamento.

6. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità.

Se effettuata su spazi ed aree pubbliche, deve essere richiesta autorizzazione all'Ufficio di Polizia Municipale indicando il messaggio pubblicitario che si intende diffondere, il giorno, l'orario ed il luogo di diffusione.

ART. 18 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri, a carico del richiedente, a titolo di rimborso spese.

2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 19 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.

2. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, è vietata se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per non più di cinque giorni consecutivi, escluso giorni festivi e prefestivi, e deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla legge, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.

4. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici entro 300 mt. da ospedali e case di cura o di riposo, da strutture ricettive, da edifici di culto e da edifici scolastici durante le ore di lezione.

5. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

6. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano, su spazi ed aree pubbliche, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, così come definito dall'art. 5 comma 2 del decreto, contenente messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda

di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Non rientrano pertanto in tale divieto volantini o altro materiale contenente messaggi di natura ideologica, di pubblico interesse, o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico, e salvo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia elettorale.

ART. 20 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 21 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal Concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune o dal Concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente Regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

ART. 22 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 21 del presente Regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 23
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 24
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai seguenti articoli del decreto:

- art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- art. 13 - effettuata con veicoli;

- art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai seguenti articoli del decreto:

- art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al

pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 25

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria (art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93), per le seguenti fattispecie previste dai seguenti articoli del decreto:

a) - art. 12 - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;

- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;

b) - art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

c) - art. 14 - comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie, previste dai seguenti articoli del decreto, l'imposta è dovuta come segue:

a) - art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b) - art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA, (art. 14, comma 3, del decreto).

b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a trenta giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 26
DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA
(Art. 7 D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette:
 - a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
 - b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 27
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un' imposta nella misura risultante dalle tariffe che saranno stabilite, con delibera della Giunta Municipale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non modificate entro il suddetto

termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 3, comma 5, del decreto).

ART. 28 MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità'

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
(art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1,
del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di
detti veicoli.

(art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo
(art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo
(art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

ART. 29 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16 D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 30
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9,
commi 2 e 4, D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è pari o inferiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 2.000.,00 (euro duemila/00).

3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 31
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
(Art. 10 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

ART. 32
RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA
(Art. 9, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

ART. 33
RIMBORSI
(Art. 9, comma 6, D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Il Comune, o il Concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 34
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Art. 17 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 35 ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

CAPO IV° DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO (Art. 18 D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti

di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 37
SOGGETTO PASSIVO
(Art. 19 D.Lgs. 507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 38
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 22 D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente può richiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 50,00 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario stesso.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 39
TARIFFE
(Art. 19 D.Lgs. 507/93)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe che saranno stabilite, con delibera della Giunta Municipale
2. , a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno (art. 3, comma 5, del decreto).

ART. 40
RIDUZIONI DEL DIRITTO
(Art. 20 D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 41
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.

2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 5, del decreto.

ART. 42
ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art. 21 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V° SANZIONI ED
INTERESSI

ART. 43
SANZIONI TRIBUTARIE
(Art. 23 D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del decreto.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 44
INTERESSI
(Art. 23, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 45
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art. 24 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore

e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46
NORMA TRANSITORIA

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 2. del decreto, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c/c postale.

ART. 47
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti norme in materia di circolazione stradale, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 48
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 49
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso, ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, e dopo il suo deposito per 15 giorni consecutivi nella Segreteria comunale, con contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.